

AVV. STEFANO SALIMBENE

Via M. Conforti, 5 – 84124 Salerno
Tel.FAX 089/252421 –252425
Fax 089/229372
e-mail studiosalimbene@tiscali.it

TRIBUNALE DI SALERNO

ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Per: la **prof.ssa VINCENZA PISACANE**, nata a Salerno il 27.07.1964 ed ivi residente in viale dei Pioppi n.19, C.F. PSCVCN67 703M, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Salimbene (C.F. SLMSFN80B12F839C), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Michele Conforti n. 5, in virtù di procura in calce al presente atto, con espressa dichiarazione di volere ricevere le dovute comunicazioni del procedimento all'indirizzo di pec avv.stefanosalimbene@pec.giuffre.it e di fax: 089229372

- ricorrente -

CONTRO

- 1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore;
 - 2) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in personale del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore;
 - 3) l'Ufficio scolastico X Ambito Territoriale Salerno**, in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore;
- tutti rappresentati e difesi ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Campania presso il domicilio eletto in Salerno, al C.so Garibaldi n.58,

- resistente -

PREMESSO CHE

IN FATTO

- La ricorrente prof.ssa Vincenza Pisacane ha svolto attività didattica di pre-ruolo fin dall'anno scolastico 2004/2005, in qualità di docente di sostegno



laureato nell'area AD03 (all.to 1), ora unificata nell'area ADSS in seguito all'avvenuta eliminazione delle singole aree di sostegno AD01-AD02-AD03 AD04 (Legge 128/2013 e C.M. n. 34 del 1 aprile 2014);

- inserita nelle GAE di sostegno area AD03 della provincia di Salerno, con punti 186 posto 19, partecipava al piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015 e con provvedimento del 10.11.2015, veniva immessa in ruolo su **Posto di Sostegno - Scuola Secondaria di Secondo Grado**, di cui Tabella 1 Allegata alla Legge n.107/2015 art. 1, con decorrenza giuridica dall'1.09.2015 (all.to 2) ed assegnazione provvisoria presso l'IPSARS – PROFAGRI sede di Salerno (all.to 3);
- in esecuzione della procedura della fase C dalla legge 107/2015 che prevede l'*assegnazione definitiva* della sede di titolarità per il posto di sostegno AD03 assunto con l'immissione in ruolo, la ricorrente veniva inserita con l'algoritmo nella regione Lazio – Ambito 13 (Roma Provincia) ed assegnata presso la scuola secondaria superiore di secondo grado ITCGT “L. Pisano”, cod. RMIS10600X, con sede in via Roma 298, Guidonia – Montecelio (all.to 4);
- in virtù della ordinanza ministeriale n.207 del 9.03.2018 per la mobilità dell'anno scolastico 2018/2019, in data 23.04.2018 la ricorrente presentava:
 - 1) domanda di trasferimento interprovinciale su posto di sostegno di appartenenza;
 - 2) domanda di passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado interprovinciale per la classe di concorso B011 - Laboratorio di Tecnologie e Scienze Agrarie (quindi come Insegnante Tecnico Pratico diplomato), al solo fine di ottenere più facilmente il riavvicinamento al proprio nucleo familiare ed al luogo di residenza, oltre che per esigenze sia di assistenza alla madre riconosciuta invalida ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92, che di lavoro quale avvocato iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- come previsto dalla O.M. sulla mobilità il sistema automatizzato procede in via preventiva alla disamina della domanda del passaggio di ruolo e solo successivamente alla domanda di trasferimento interprovinciale;



- con provvedimento del 13.07.2018 attuativo la mobilità a.s. 2018/2019, veniva accolta la domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la classe di concorso B011 ed assegnazione della ricorrente per l'a.s. 2018/2019 presso l'I.P.S.A.S.R. con sede in Salerno, alla via delle Calabrie n.63, SARA010005, sua attuale sede di titolarità (all.to 5);
- la ricorrente, ai sensi dell'art. 515 del D.Lgs n.297/1994, dell'art. 7 comma 3 del CCNI sulla mobilità sottoscritto del 06.03.2019 e dell'art. 3 dell'O.M. n. 203 dell'8.03.2019 relativo alla mobilità del personale docente a tempo indeterminato per il triennio degli a.s. 2019/2022, in data 19.03.2019 - presentava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, prot. n. 3955 ed *ad abundantiam* all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, **domanda di restituzione nel ruolo di provenienza** di docente di sostegno ADSS – classe di concorso A046 scienze giuridico-economiche - per transitare nel ruolo di docente laureato e specializzato sul sostegno, assumendo la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso assunto con il contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015 (all.to 6);
- l'Ambito Territoriale di Salerno, in quanto provincia di attuale titolarità della docente, anziché decidere sulla domanda, inopinatamente e contro ogni previsione normativa, (nota Miur n. 42 del 09.01.2018, C.M. del 20.07.1990 n.194, art. 3 dell'O.M. n.203 dell'8.03.2019), **trasmetteva** con lettera del 5.04.2019, prot. n.5153, (all.to 4) la domanda di restituzione al ruolo di provenienza presentata dalla ricorrente **all'USR Lazio – Ambito Territoriale Roma**, (provincia di precedente titolarità della docente) e inoltrava la mail per conoscenza alla docente con comunicazione nella casella di posta elettronica no replay@istruzione.it (all.to 7);
- la ricorrente con la pec del 10.04.2019 (all.to 8) contestava il contenuto della comunicazione del 05.04.2019 ricevuta dall'USP di Salerno, contestualmente diffidava l'Ufficio ad adempiere alla domanda di restituzione al ruolo di provenienza presentata, evidenziando la competenza dell'ufficio scolastico di attuale titolarità della docente (ATP di Salerno) alla gestione della domanda in oggetto, richiamando la normativa vigente in materia;



- alla diffida non veniva data alcuna risposta, né l'ufficio dava corso alle dovute attività consequenziali alla domanda presentata dalla docente;
- decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti di mobilità ordinaria, la ricorrente non avendo ricevuto formale riscontro alle contestazioni avanzate, ma soltanto “verbalizzazioni”, su invito dell'Ufficio Scolastico, in data 20.07.2019 prot. n. 13208, presentava domanda di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2019 per la mancata presa in carico della Domanda di Restituzione al Ruolo di provenienza (all.to 9);
- solo in data 08.08.2019 la ricorrente riceveva al suo indirizzo pec avv.pisacanev@legalmail.it prot. n. (all.to 10), comunicazione dall'ATP di Salerno, in cui si richiamava integralmente la nota dell'Ufficio del 05.04.2019 prot. n. 5153 con la quale era stato comunicato per conoscenza alla ricorrente che la domanda di restituzione al ruolo di provenienza era già stata trasmessa per competenza all'Ufficio Scolastico provinciale di Roma, e veniva inoltre comunicato che la domanda di restituzione al ruolo di provenienza non trovava accoglimento in quanto nella classe di concorso A046 risultavano ancora docenti senza sede in attesa di collocazione d'ufficio;
- il comportamento complessivamente assunto dall'Amministrazione Scolastica di Salerno è illegittimo in quanto non ha tenuto conto che:
 - 1) la normativa vigente in materia di restituzione al ruolo di provenienza sopra richiamata attribuisce la competenza ad evadere la domanda all'ufficio scolastico di attuale titolarità della docente (ATP di Salerno) e non a quella di Roma di precedente titolarità cui è stata trasmessa la richiesta;
 - 2) la prof.ssa Pisacane, in quanto immessa nel ruolo di docente laureato e specializzato sul sostegno e quindi titolare su posto di sostegno, e non sull'insegnamento di Scienze giuridico-economiche - classe di concorso A046, solo sul posto di sostegno di docente laureato di provenienza doveva e poteva essere restituita.

Tanto premesso, l'esclusione della ricorrente dalle operazioni di mobilità docente previste per l'anno scolastico 2019/2020 e la comunicazione



dell'8.08.2019 del mancato accoglimento del tentativo di conciliazione sono illegittimi, ritenendo la ricorrente di avere il diritto all'accoglimento della domanda ed alla restituzione al ruolo di provenienza per i seguenti

MOTIVI

IN DIRITTO

1) GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Nel caso di specie la competenza non può che essere attribuita che al Giudice ordinario infatti la ricorrente lamenta la mancata partecipazione alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 ed il mancato accoglimento del provvedimento richiesto della restituzione al ruolo di provenienza, materia questa della mobilità riservata alla contrattazione collettiva e riguardante la fase esecutiva del rapporto di lavoro e di conseguenza di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In particolare la ricorrente contesta la mancata e/o errata applicazione delle modalità di applicazione del CCNLI, emanato ai sensi del D. Lgs. 297 del 16 aprile del 1994 (testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui si disciplinano le norme sulla mobilità del personale docente. Tali norme sono sottratte al potere autoritativo e pubblicistico dell'Amministrazione, essendo espressione, invece, dell'esercizio di un potere corrispondente a quello di in datore di lavoro privato. E ciò in quanto detta procedura riguarda la gestione e le modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti pubblici, la cui natura, per legge, è stata equiparata a quella privatistica (Cass. Sezione Unite n.8821 del 10 aprile 2018).

2)NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEL RUOLO DI PROVENIENZA DOCENTE – MANCATA APPLICAZIONE – VIOLAZIONE DI LEGGE.



2-a La restituzione al ruolo di provenienza è disciplinata dall'art. 515 del Testo Unico delle Disposizioni Vigenti in Materia di Istruzione introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs n.297/1994.

Nel citato articolo, al punto 1, viene espressamente riconosciuto “al personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente di presentare domanda ed essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione”.

Al punto 4 viene poi sancito che “il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso”.

Pertanto, alla ricorrente - come sopra detto - assunta in ruolo come docente laureato e specializzato sul di sostegno con decorrenza 1.09.2015 e successivamente transitata - con provvedimento del 13.07.2018 attuativo la mobilità a.s. 2018/2019 e l'accoglimento della domanda di passaggio di ruolo interprovinciale - nella la classe di concorso B011 (ITP) ed assegnazione della ricorrente per l'a.s. 2018/2019 presso l'I.P.S.A.S.R. con sede in Salerno, **va riconosciuto il diritto di restituzione nel ruolo di provenienza** assunto con l'immissione in ruolo e quindi di docente laureato e specializzato sul sostegno ADSS – classe di concorso A046 scienze giuridico-economiche, assumendo nuovamente la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso assunto con il contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015, modificando quella attuale inferiore applicata alla ricorrente, prevista per gli ITP Classe di concorso B011.

Tale diritto viene poi normativamente riconosciuto e ribadito da ultimo **dall'art. 7 comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente sottoscritto il 06.03.2019**, il quale dispone che: “ *il personale docente che, in seguito a mobilità professionale, è passato ad altro ruolo di insegnamento, (passaggio di ruolo) può chiedere la restituzione al ruolo di provenienza. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti siano transitati in un altro ruolo.... . A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente* ”.



In attuazione di tale diritto **l'art. 3 dell'O.M. n. 203 dell'08 marzo 2019** dispone che: “ *il personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I., è tenuto a presentare domanda cartacea all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro (che può essere la provincia di titolarità o addirittura una nuova provincia scelta dal docente, ma sempre dopo che il docente è ritornato al suo ruolo nell'attuale provincia di titolarità, vedi nota Miur n.42 del 09.01.2018), entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità (attuale, nella fattispecie l'I.P.S.A.S.R. di Salerno) prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento”.*

Sui richiamati presupposti normativi (art. 515 del D. Lgs n.297/94 - art. 7 comma 3 del C.C.N.I. del 06.03.2019 - art. 3 dell'O.M. n. 203 dell'8.03.2019), **la ricorrente in data 19.03.2019 presentava** all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, prot. n. 3955 ed *ad abundantiam* all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, **domanda di restituzione nel ruolo di provenienza** di docente di sostegno ADSS – classe di concorso A046 scienze giuridico-economiche - per transitare nuovamente come detto nel ruolo di docente laureato e specializzato sul sostegno, assunto con il contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015. Tuttavia l'ATP di Salerno invece di dare corso alle attività conseguenziali di sua spettanza, **si dichiarava territorialmente incompetente** e trasmetteva, con lettera del 5.04.2019, prot. n.5153, la domanda presentata dalla ricorrente **all'USR Lazio – Ambito Territoriale Roma**, (provincia di precedente titolarità della docente), inoltrando la mail per conoscenza anche alla docente con comunicazione nella casella di posta elettronica no replay@istruzione.it.

Il provvedimento adottato dall'Ambito Territoriale di Salerno in data 5.04.2019 e l'invio della domanda all'USL Lazio AT Roma è **illegittimo ed arbitrario** ed è stato assunto in violazione della normativa sopra richiamata creando un grave pregiudizio per la ricorrente, in quanto non può essere messo in dubbio che



competente ad evadere la domanda di restituzione al ruolo di competenza presentata dalla ricorrente è l'ATP di Salerno, il quale è nel caso di specie venuto meno ai suoi doveri.

Inoltre, si eccepisce che l'ATP di Salerno non ha tenuto in alcun conto della **nota Miur n. 42 del 09/01/2018** emanata sulla Gestione di restituzione al ruolo di provenienza dei docenti, nella quale viene precisato che “ **la restituzione al ruolo di provenienza si può fare solo sulla provincia di servizio del ruolo attuale, nel caso sia necessario una restituzione al ruolo di provenienza su una differente provincia bisognerà prima effettuare la restituzione sulla provincia del ruolo e poi una rettifica di titolarità sulla provincia desiderata”.**

La nota ministeriale richiamata ancora una volta sottolinea la libertà del docente nella scelta della provincia di rientro al ruolo, al pari della **C.M. del 20 luglio 1990 n.194**, alla quale ulteriormente si rimanda, come avvenuto nel caso di specie per l'istante nella scelta unica della Provincia di Salerno sede di su attuale titolarità.

La illegittimità dell'operato dell'Ufficio viene reiterato con la comunicazione dell'8.08.2019 nella quale si rimanda integralmente al contenuto della nota del 5153 del 5.04.2019 con la quale l'ATP di Salerno si dichiarava incompetente e trasmetteva la domanda all'USR Lazio – Ambito Territoriale Roma ed in più viene richiamato il punto 3 dell'art. 7 del CCNI sulla mobilità senza avere l'Ufficio dato come dovuto applicazione alla normativa stessa a seguito della domanda della ricorrente in data 19.03.2019.

2-b Si eccepisce inoltre che l'Ufficio ATP di Salerno non solo ha ignorato la **nota Miur n. 42 del 09/01/2018**, ma ha altresì ignorato del tutto la **Circolare Ministeriale del 20 luglio 1990 n.1994, la quale stabilisce i criteri operativi per dare corso alla domanda di restituzione al ruolo di provenienza** presentata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 515 del D. Lgs n.297/1994 e art. 7 comma 3 del C.C.N.I. del 06.03.2019.

Detta circolare - sul presupposto della precedente C.M. 21 maggio 1986 n.156 e del parere del Consiglio di Stato n.1436 del 19 giugno 1985 - **stabilisce i criteri e le modalità di determinazione delle aliquote di posti disponibili per le riammissioni in servizio e per le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza al fine di consentire l'operatività delle relative norme di stato giuridico.**



In particolare la C.M. per quanto riguarda **l'individuazione dei posti** dispone che a decorrere dall'anno scolastico 1993-94 per la scuola materna, elementare e media ...a cui è assimilata la scuola di istruzione secondaria superiore ed artistica” *le riammissioni in servizio e le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza sono disposte in una fase successiva ai trasferimenti e ai passaggi; per consentire la loro effettuazione si determina, sul contingente dei posti riservati ai trasferimenti interprovinciali, un'aliquota di posti fissata nella misura del 10 per cento dei posti riservati alle operazioni di trasferimento interprovinciale che secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 19 comma 2 della legge n.270/82 corrisponde al 50 per cento del totale dei posti disponibili”.*

Pertanto, sul numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali va effettuato un preliminare computo di contingentamento meramente numerico, secondo i criteri sopra indicati dalla C.M. ancora vigente, attività che di fatto l'Ufficio dell'ATP di Salerno non ha eseguito limitandosi illegittimamente a trasmettere la domanda all'USR Lazio – Ambito Territoriale Roma, senza dare neppure riscontro alle successive diffide con le quali veniva contestata tale circostanza, con grave pregiudizio per la ricorrente.

3) ILLEGITTIMO MANCATO ACCOGLIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

3 -a Nella richiamata nota dell'8.08.2019 l'ATP di Salerno comunicava alla ricorrente il mancato accoglimento del tentativo di conciliazione proposto in data 20.07.2019, in seguito alla domanda di restituzione al ruolo di provenienza del 19.03.2019, ritenuta dall'Ufficio per la classe di concorso A046. Nella stessa comunicazione l'Ufficio oltre a riportarsi al contenuto delle note prot. n.5052 del 4.04.2019 e n.5153 del 5.04.2019, precisava che ... ”*a conclusione delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2019/20, infatti, sono risultate sulla Classe di concorso A046 ancora due docenti senza sede, in attesa di una collocazione d'ufficio. Ne discende che nessun posto libero è residuo sulla classe di concorso A046 al termine della suddetta fase”.*

Nel merito si impugna quanto sostenuto dall'Ufficio ed il vano tentativo di giustificare l'illegittima gestione con l'invio all'USR Lazio – Ambito Territoriale Roma della domanda presentata dalla ricorrente.



In particolare si eccepisce, come è ampiamente noto all'ATP di Salerno e come risulta dallo stato matricolare, che la ricorrente è stata immessa in ruolo su **Posto di Sostegno - Scuola Secondaria di Secondo Grado.** con decorrenza giuridica dall'1.09.2015, cui ha fatto seguito l'assegnazione definitiva sempre sul sostegno nella fase C attuata con l'algoritmo nella regione Lazio – Ambito 13, nel comune di Guidonia Montecelio.

Successivamente con provvedimento del 13.07.2018 relativo alla mobilità a.s. 2018/2019, veniva accolta la domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la classe di concorso B011 (ITP – Laboratorio di Scienze e Tecnologie Agrarie) e la ricorrente veniva trasferita per l'a.s. 2018/2019, presso l'I.P.S.A.S.R. con sede in Salerno, sua attuale sede di titolarità anche per l'anno 2019/20 ed assegnazione alla sede di Battipaglia.

Pertanto, l'accoglimento della **domanda di restituzione nel ruolo di provenienza non poteva che disporre la restituzione nel ruolo di docente laureato e specializzato sul sostegno,** facendo assumere nuovamente alla ricorrente la posizione giuridica ed economica di laureata (e non di ITP) che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo assunto con il contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015.

Di fatto l'operazione di mobilità richiesta non poteva essere eseguita sulla Classe di Concorso A046 come erroneamente ritiene l'Ufficio, infatti la domanda è stata inoltrata ai sensi dell'art. 7 comma 3 CNNI con l'effetto che l'Ufficio ha ignorato completamente sia l'evoluzione di fatto e che giuridica della ricorrente, sia lo svincolo di appartenenza avuto con l'immissione in ruolo tra la classe di concorso A046 ed il sostegno AD03, in quanto l'unica classe di concorso in cui la ricorrente poteva in via preliminare essere restituita era quella di provenienza e cioè nel ruolo di scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso sostegno ADSS (ormai unificata a seguito dell'abolizione delle aree).

3 – b Al fine di fare chiarezza sul punto si precisa che è pur vero che i docenti di sostegno sono docenti curriculari e quindi primariamente abilitati all'insegnamento di materie in linea con il percorso di studio (A046 nel caso della ricorrente), ma sono prima di tutto docenti che hanno scelto di arricchire il proprio *background* formativo acquisendo altresì, grazie a impegno e sacrifici, la specializzazione didattica di sostegno. Ma ciò che rileva nel caso di specie è che la ricorrente



sebbene inserita sia nella graduatoria di sostegno che in quella di discipline giuridiche ed economiche A046, al momento dell'immissione in ruolo, non ha potuto scegliere l'insegnamento della materia, ma è stata assegnata ed assunta d'ufficio sul posto di sostegno come docente laureata. Questo perché allorquando il Ministero convenuto ha decretato il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato, in particolare per l'anno 2015/2016 (il periodo che interessa al caso di specie), al fine di coprire il fabbisogno sul sostegno, sono stati utilizzati prioritariamente docenti muniti di specializzazione, in base alla posizione in graduatoria ad esaurimento, con l'effetto che la chiamata sul sostegno non poteva essere rifiutata pena la cancellazione dalle graduatorie di provenienza.

Pertanto, la domanda inoltrata dalla ricorrente la domanda ai sensi dell'art. 516 del D. Lgs n.297/1994 e dell'art. 7 comma 3 CNNI andava accolta ed andava **disposta la restituzione nel ruolo di docente laureato e specializzato sul sostegno, assunta con l'immissione in ruolo.**

4) MANCATA APPLICAZIONE del D. Lgs n.297/1994 artt. 515 e 470, degli artt. 7 comma 3 e 8 CNNI, della C.M. del 20 luglio 1990 n.194 – VIOLAZIONE DI LEGGE – ILLEGITTIMO MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEL RUOLO SUL SOSTEGNO S.S. II°

4 – a Illegittimo ed omissivo è l'operato dell'ATP di Salerno nell'evadere la domanda presentata dalla ricorrente, infatti come è dato riscontrare dal prospetto delle disponibilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno il 24.06.2019 dei dati sintetici a sistema alla data del movimento dei trasferimenti relativi alla scuola secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2019/20 dell'Ufficio Provinciale di Salerno, i posti disponibili sulla classe ADSS di sostegno al termine della fase provinciale erano ben 9 (all.to 11).

Ma ciò che è grave è che l'Ufficio a fronte dei posti disponibili, ha omesso di prendere in considerazione la domanda presentata dalla ricorrente, infatti sui n.9 posti disponibili sul sostegno provvedeva ad accantonare n. 4 posti per nuove immissioni in ruolo (all.to 12 provvedimento di immissione in ruolo del 08.08.2019 Classe di Concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado) ed attribuiva n. 5 posti disponibili per la terza fase dei trasferimenti interprovinciali, ignorando come detto del tutto la domanda di restituzione al ruolo e l'aliquota sui



posti disponibili da accantonare preventivamente sulle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, con grave pregiudizio per la ricorrente (artt. 7 comma 3 e 8 CNNI).

4 – b Sotto altro aspetto si eccepisce che l’operato dell’ATP di Salerno è in contrasto con la disposizione normativa dell’art. 470 del richiamato D. Lgs n.297/1994 che disciplina la “mobilità professionale “.

Infatti, detto articolo al punto 1 dispone ...” specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Quindi di fatto l’ATP di Salerno considerati i posti complessivamente disponibili, avrebbe dovuto prendere in considerazione in via prioritaria la domanda di restituzione della ricorrente già in ruolo e solo successivamente procedere alle operazioni di immissione in ruolo (cfr. Trib. di Lanciano, Sentenza del 24.07.2017 n.167-2017; C.d.S. 18 luglio 2019, ord. N.03722/2019 REG.PROV.CAU, N.05199/2019 REG. RIC.; Tribunale di Genova, Sez. lavoro, resa con ordinanza n.2793/2018 del 14.09.2018).

4 – c Inoltre, va ricordato che la prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista – oltre che dalla legge speciale sopra richiamata – anche, sul piano generale, dal **D. Lgs. 165/2001** (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”).

Infatti, nell’ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all’attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

In tal senso dispone inequivocabilmente l’art. 30 D. Lgs 165/2001: “ Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In



ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Comma 2-bis Le amministrazioni (ivi compreso il comparto scuola) prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità".

Sul punto costituisce principio oramai consolidato sia dai giudici ordinari che amministrativi quello di ritenere che l'istituto della mobilità volontaria è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di contenimento delle spesa anche rispetto a procedure di stabilizzazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 28 maggio 2018, n.915, Consiglio di Stato Sez. III, sentenza del 5 febbraio 2019 n.870): con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione del personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista aggiuntiva di nuove risorse umane (cfr. Cass. SS.UU. n.5077/2015; 26420/2006; TAR Campania n.2282/2017; Consiglio di Stato n.5231/2016; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I 4 dicembre 2017, n.794).

Cui va aggiunto che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Funzione Pubblica – ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1.2.3.4 del 19.03.2010), con le quali si ricorda che l'art. 30, comma 2 bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbono essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità".

Pertanto, anche per tali motivi l'Ufficio doveva prendere in considerazione ed accogliere la domanda presentata dalla ricorrente.

4 – d Ciò che risulta altrettanto grave è che l'Ufficio non provvedendo sulla domanda di restituzione nei termini previsti, non ha consentito alla ricorrente di procedere alla normale domanda di mobilità per l'anno scolastico 2019/20.

Ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 203 dell'08 marzo 2019 il personale per la domanda di restituzione è tenuto a presentare richiesta cartacea all'Ufficio della provincia scelta per il rientro entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per le operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli



interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Di fatto l'Ufficio non ha comunicato l'esito della domanda pregiudicando gravemente la ricorrente la quale non è stata riammessa nei termini e non ha potuto presentare la domanda di mobilità.

4 – e Infine, ma non ultimo si eccepisce che l'USR per la Campania Ufficio X AT di Salerno nel disporre il mancato accoglimento del tentativo di conciliazione, non tiene in alcun conto del fatto che l'Ufficio con il provvedimento prot. n.10910 del 26 giugno 2019 relativo ai trasferimenti adottati per la provincia di Salerno per l'A.S. 2019/2020 ha concesso alla docente **Consolmagno Maria** il trasferimento interprovinciale da RMPC29000G Marco Tullio Cicerone di Frascati dalla Classe di concorso A046 alla scuola SAIS02700G ASTEAS di Buccino sulla classe di concorso AD01 (all.to 13).

Quindi ha disposto un provvedimento nella mobilità interprovinciale, successivo a quella provinciale, analogo a quello richiesto dalla ricorrente di passare sul sostegno, non si comprende, pertanto il comportamento illegittimo posto in essere dall'Ufficio nei confronti della ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti

CHIEDE

all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, *contrariis reiectis*, di voler fissare con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alla mobilità presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio x – Ambito Territoriale di Salerno del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020, accogliendo la domanda di restituzione al ruolo di provenienza presentata il 19.03.2019;



- 2) disporre la restituzione nel ruolo di docente laureato e specializzato sul sostegno, con assegnazione della cattedra spettante alla ricorrente ed utilmente disponibile nell'a.s. 2019/2020, facendo assumere nuovamente alla ricorrente la posizione giuridica ed economica di laureata (e non di ITP) che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo assunto con il contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015;
- 3) condannare l'amministrazione resistente a porre in essere tutte le attività necessarie a consentire la partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità 2019/2020 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio x – Ambito Territoriale di Salerno del personale docente;
- 4) con vittoria di spese, spese generali e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria: si chiede fin da ora a codesto Tribunale di ordinare per i fatti descritti all'Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Salerno l'esibizione della pianta organica e delle disponibilità dei posti disponibili sulla classe ADSS di sostegno dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, relativi alla scuola secondaria di 2° grado, per l'anno scolastico 2019/20 dell'Ufficio Provinciale di Salerno, al termine della fase provinciale ed eventualmente dei provvedimenti con cui le cattedre in questione siano state assegnate ad altri docenti in via definitiva e/o provvisoria .

Si deposita la seguente documentazione costituente prova documentale, come da indice allegato:

- 1) copia contratti a tempo determinato - servizio pre-ruolo dall'anno scolastico 2004/2005 al 2015;
- 2) provvedimento di immissione in ruolo del 10.11.2015 – Posto di Sostegno Area Disciplinare TEC-PROF.-ART.;
- 3) contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01.12.2015 su Posto di Sostegno;
- 4) provvedimento del 13.08.2016 di assegnazione sede definitiva a.s. 2016/2017 su Posto di Sostegno AD03 Regione Lazio – Ambito 13 – Guidonia Montecelio;



- 5) provvedimento del 13.07.2018 passaggio di ruolo interprovinciale a.s. 2018/2019 Classe di Concorso B011 ed assegnazione presso l'I.P.S.A.S.R. "PROFAGRI" di Salerno - C.M. SARA010005;
- 6) domanda di restituzione al ruolo di provenienza del 19.03.2019;
- 7) comunicazione per conoscenza alla docente Vincenza Pisacane di trasmissione della Domanda di Restituzione al Ruolo di Provenienza all'USR Lazio –Ambito Territoriale di Roma del 05.04.2019 prot. n. 5153;
- 8) atto di diffida del 10.04.2019;
- 9) richiesta tentativo di Conciliazione del 20.07.2019 prot. n. 13208;
- 10) comunicazione del 08.08.2019 relativa al mancato accoglimento del tentativo di Conciliazione;
- 11) ATP di Salerno tabulato riassuntivo dei movimenti del 24.06.2019 scuola secondaria di II grado e disponibilità cattedre di Sostegno;
- 12) ATP di Salerno convocazione immissione in ruolo su Posto di Sostegno del 08.08.2019;
- 13) movimento della docente Consolmagno Maria classe di concorso A046 trasferimento interprovinciale su Posto di Sostegno; 14) provvedimento di invalidità ex art.3 comma 3 L.104/92;
- 15) tesserino del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno della docente Vincenza Pisacane.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminato e pertanto il contributo unificato da versare è pari ad euro 259.00.

Salerno, 30 ottobre 2019

Avv. Stefano Salimbene

